



CRM 2005-014

Presidente: André Moser  
Giudici: Peter Galli; Vinicio Malfanti  
Cancelliera: Michela Hohl Tattarletti

## **Decisione del 27 gennaio 2006**

nella causa

**X.Y. SA**, ..., rappresentata dall'avv. ...,

contro

**armasuisse**, Immobilien, Kompetenzzentrum Boden, Wankdorfstrasse 2, 3003 Berna

concernente

acquisti pubblici  
(scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva)

---

La Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici,

### **visti :**

- la pubblicazione del concorso riguardante la commessa di servizi in procedura selettiva concernente „...“ (Projektnummer 1.) di armasuisse Bauten nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del (...);
- i documenti di gara di armasuisse, secondo i quali la realizzazione del progetto è suddivisa per regioni in otto progetti parziali e dove alla cifra 2.2 si dispone quanto segue: „Der Anbieter

kann sich für ein Teilprojekt seiner Wahl oder auch für mehrere Teilprojekte bewerben. Ein Anbieter wird jedoch höchstens für ein Teilprojekt präqualifiziert“;

- lo scritto di armasuisse del 19 luglio 2005 alla X.Y. SA con la comunicazione che lo studio X.Z. SA, ..., era stato scelto per il progetto parziale n. 12 e che pertanto l'offerta della X.Y. SA non poteva essere tenuta in considerazione per il progetto regionale n. 31;
- il ricorso del 10 agosto 2005 della X.Y. SA (in seguito: la ricorrente) dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (in seguito: CRAP) contro la decisione di armasuisse del 19 luglio 2005 con cui la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, adducendo in sostanza di essere una società anonima a sé stante, che può candidarsi per concorsi e assumere mandati autonomamente e indipendentemente e che non deve essere considerata "Anbieter" per il progetto parziale n. 12;
- la risposta di armasuisse del 12 settembre 2005 (versione italiana inoltrata il 10 ottobre 2005) che postula la reiezione del ricorso con la motivazione che il gruppo X. ha inoltrato complessivamente otto offerte, le quali sono state considerate provenire dal medesimo offerente, per cui l'offerta della ricorrente non ha potuto essere tenuta in considerazione alla luce del principio enunciato alla cifra 2.2 dei documenti del bando di concorso;
- la replica della ricorrente del 17 ottobre 2005 con cui in sostanza ha addotto che il gruppo X. non può essere considerato come un'unica entità (un unico offerente), ritenuto che armasuisse non ha provato, bensì unicamente supposto, il rapporto di dipendenza tra le società appartenenti al gruppo X. e che nei documenti di gara non è limitata la partecipazione di società indipendenti che appartengono ad un medesimo gruppo;
- la duplice di armasuisse del 7 novembre 2005;
- gli ulteriori atti inoltrati alla CRAP, nella misura in cui essi sono rilevanti per la presente decisione;

**Considerato che:**

- la presente commessa sottostà alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e pertanto le si applicano le disposizioni degli art. 2 e segg., art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub, nonché le disposizioni concernenti il ricorso alla CRAP (cfr. art. 27 cpv. 1, art. 29 lett. c LAPub e art. 36 nonché 100 cpv. 1 lett. x della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria [OG; RS 173.110]); la ricorrente è legittimata a ricorrere quale candidata esclusa nella prequalificazione per il progetto parziale in questione e pertanto occorre entrare nel merito del gravame (per maggiori dettagli sulle condizioni di entrata in materia si veda decisione CRAP del 28 dicembre 2005 nella causa X.A. AG [CRAP 2005-015], consid. 1);
- la ricorrente è una società anonima a sé stante, che fa parte del gruppo X., al quale appartengono pure quali filiali la X.A. AG, ..., la X.Z. SA, ... nonché la X.B. AG e nel quale la X. Holding AG quale società madre partecipa in ragione del 100% a tutte queste società;
- la ricorrente mette in dubbio l'applicazione concreta della regola contenuta nella documentazione di gara (cifra 2.2, allegato di risposta n. 3), che enuncia: „Der Anbieter kann sich für ein Teilprojekt seiner Wahl oder auch für mehrere Teilprojekte bewerben. Ein Anbieter wird jedoch höchstens für ein Teilprojekt präqualifiziert.“;
- armasuisse ha considerato, sulla base di tale disposizione, tutte le candidature del gruppo X. come provenienti dal medesimo offerente e di conseguenza ha ammesso unicamente una candidatura, ossia quella della X.Z. SA (risp. della succursale) per il progetto parziale n. 12; la ricorrente per contro è dell'opinione che ogni società del gruppo debba essere considerata quale candidata indipendente, e chiede di essere ammessa alla prequalificazione per il progetto parziale n. 31;
- in casu deve essere esaminato se – tenuto conto delle succitate disposizioni del bando di concorso – la ricorrente possa ancora essere scelta per il progetto parziale n. 31, benché una società sorella, la X.Z. SA, sia già stata selezionata per il progetto parziale n. 12 ;
- il testo letterale della cifra 2.2 della documentazione di gara non permette di rispondere in modo generale alla domanda se in un gruppo di società debbano essere considerati quale “Anbieter” le singole filiali oppure il gruppo nel suo insieme; nel caso in esame deve essere esaminato se nel gruppo in questione i rapporti di fatto siano tali da considerarlo un'unica entità rispettivamente un unico candidato (per ulteriori precisazioni cfr. decisione della CRAP del 28 dicembre 2005 nella causa X.A. AG, già citata, consid. 2a/b);
- da entrambe le candidature della ricorrente e di X.A. AG (v. atti della procedura di ricorso CRAP 2005-015) e dagli altri atti si deve concludere che queste società si sono presentate

quali candidati separati e indipendenti e che le tre filiali devono essere considerate per la presente commessa quali candidati indipendenti giusta la cifra 2.2 della documentazione del bando di concorso (per una motivazione più dettagliata cfr. decisione della CRAP del 28 dicembre 2005 nella causa X.A. AG, già citata, consid. 2c);

- alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'incarto deve essere ritornato ad armasuisse per una nuova decisione sulla scelta dei partecipanti per il progetto parziale n. 31 – con prequalificazione della ricorrente; l'ente appaltante può decidere come procedere, nella misura in cui la parità di opportunità della ricorrente rispetto agli altri partecipanti preselezionati sia garantita (cfr. pure decisione della CRAP del 13 giugno 1997 nella causa W. [CRAP 1997-006], consid. 5d), ritenuto che l'ammissione della ricorrente oltre ai candidati già selezionati è possibile, in quanto il bando di concorso limita a cinque il numero dei candidati da selezionare (contrariamente alle asserzioni di armasuisse nella sua risposta a pag. 4), nel caso in cui vi fossero troppe domande (cifra 4.5 del bando), in difetto di che non sono previste limitazioni;
- il fatto che la ricorrente abbia raggiunto con la sua offerta per il progetto parziale n. 31 unicamente il sesto posto e che le tre offerte che hanno ottenuto il terzo, quarto e quinto rango non sono state prequalificate per il medesimo motivo della ricorrente (poiché esse erano state considerate in un altro progetto parziale, v. risposta pag. 5) non muta l'esito della presente vertenza secondo cui la ricorrente deve essere prequalificata; le candidate succitate, che hanno ottenuto un piazzamento migliore rispetto alla ricorrente, hanno contestato senza successo (in un caso) oppure hanno omesso di contestare la decisione, e pertanto, anche se la loro esclusione è avvenuta illecitamente, non possono essere inserite posticipatamente nella prequalificazione;
- con la decisione nel merito la concessione dell'effetto sospensivo decretata con decisione provvisoria dell'11 agosto 2005 decade;
- visto l'esito della vertenza non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2 della legge federale del 20 aprile 1969 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e l'anticipo spese versato va restituito alla ricorrente; armasuisse deve corrispondere alla ricorrente patrocinata da un legale Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 64 cpv. 1 e 2 PA; art. 8 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]);

**pronuncia :**

- 1.- Il ricorso della X.Y. SA del 10 agosto 2005 è accolto, la decisione di armasuisse concernente la prequalificazione (progetto parziale n. 31) del 19 luglio 2005 è annullata e la causa è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi ad armasuisse.
- 2.- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese versato di Fr. 1'500.-- è restituito alla ricorrente.
- 3.- Armasuisse deve corrispondere Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili alla ricorrente per il ricorso dinanzi alla Commissione federale di ricorso.
- 4.- La presente decisione è notificata per iscritto al patrocinatore della ricorrente e ad armasuisse.

---

Commissione federale di ricorso  
in materia di acquisti pubblici

Il presidente:

La cancelliera:

André Moser

Michela Hohl Tattarletti